

La Sentenza del TAR Valle d'Aosta n. 15/2025 tra Principio di Tassatività, Offerta Tecnica e Esecuzione Anticipata: un'analisi sistematica alla luce del nuovo Codice dei Contratti Pubblici

Il TAR Valle D'Aosta, sez. I, sentenza n. 15, 19/05/2025

Di Riccardo Renzi

«In primo luogo, il principio di tassatività delle cause di esclusione non è assoluto, visto che, come chiarisce il comma 2 dello stesso articolo 10 del decreto legislativo n. 36 del 2023, a certe condizioni, “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto”.»

«In linea di massima, il principio di tassatività delle cause di esclusione riguarda essenzialmente i requisiti soggettivi degli operatori economici concorrenti (la cui carenza è sanzionata nelle espressamente menzionate ipotesi di cui agli articoli 94 e 95), in quanto la sua finalità è quella di limitare gli effetti espulsivi connessi all'omissione di adempimenti meramente dichiarativi e alla violazione di regole formali non rispondenti a un reale interesse dell'amministrazione procedente oltre a quella di evitare l'introduzione di clausole discriminatorie.»

«La non ammissione alla fase successiva (della valutazione dell'offerta economica) invece rappresenta l'esito del giudizio sull'offerta tecnica da parte della commissione che ha reputato la stessa carente (non solo nella documentazione richiesta ma anche e soprattutto) in uno dei suoi elementi essenziali, qual è la disponibilità di un addetto amministrativo e di cinque tecnici esperti.»

«Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.»

«Le regole di gara sopra richiamate collocano la verifica dei titoli del personale entro la fase della valutazione dell'offerta tecnica; dall'altro, l'invocato ultimo paragrafo dell'articolo 7.5 riguarda esclusivamente l'ipotesi di sostituzione di unità lavorative nel corso dell'esecuzione del servizio.»

«Il motivo, in sé assertivo, generico e privo di un principio di prova, non trova riscontro negli atti di gara.»

«La motivazione si presenta coerente, chiara e inequivoca, soprattutto tenendo conto della delicatezza del servizio prestato, di gestione e di manutenzione delle apparecchiature biomediche in uso presso i presidi sanitari, che non tollera soluzioni di continuità.»

«Il Consorzio pare alludere ad una possibile misura alternativa di proroga tecnica [...] rispetto alla quale, però, non può avanzare alcuna pretesa, visto che tale opzione sarebbe al limite dettata da motivi di opportunità ai quali non si estende lo scrutinio del giudice amministrativo.»

Guida alla lettura

La sentenza n. 15/2025 del TAR Valle d'Aosta rappresenta un'importante occasione per misurare l'applicazione concreta dei principi introdotti dal d.lgs. n. 36/2023, nuovo Codice dei contratti pubblici, in un ambito notoriamente delicato: quello dell'esclusione dalla procedura di gara per difetti dell'offerta tecnica. Adottata in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., la decisione si segnala per l'equilibrio tra rigore interpretativo e chiarezza espositiva, offrendo uno snodo giurisprudenziale di particolare interesse sui seguenti profili: la portata del principio di tassatività delle cause di esclusione, la distinzione tra requisiti soggettivi e contenuto dell'offerta, il perimetro del soccorso istruttorio e la legittimità dell'esecuzione anticipata del contratto in situazione d'urgenza.

La questione centrale: il principio di tassatività delle cause di esclusione tra rigidità normativa e flessibilità funzionale

Uno degli assi portanti della sentenza è il confronto tra la dogmatica del principio di tassatività delle cause di esclusione (art. 10, d.lgs. 36/2023) e la prassi applicativa della valutazione tecnica delle offerte. La posizione del ricorrente, secondo cui la mancanza di specifici titoli nei curricula del personale proposto non avrebbe dovuto determinare l'esclusione in fase di gara, è stata nettamente respinta. Il TAR chiarisce che la tassatività delle cause di esclusione non è un principio assoluto e

impermeabile. L'art. 10, comma 2, del nuovo Codice consente infatti alle stazioni appaltanti di introdurre requisiti speciali attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto. In tale cornice, l'offerta tecnica non conforme – perché priva degli standard minimi richiesti dalla *lex specialis* – non può essere considerata valutabile e, pertanto, non può accedere alla fase di comparazione. La sentenza si allinea ad un orientamento giurisprudenziale consolidato (cfr. Cons. Stato, V, n. 8009/2022), secondo cui l'insufficienza tecnico-funzionale dell'offerta va trattata come condizione ostativa alla prosecuzione della procedura, proprio per garantire l'affidabilità dell'esecuzione sin dalla fase di gara. Il principio di risultato, sancito dall'art. 1 del Codice, impone che l'interesse pubblico sia perseguito attraverso offerte concretamente idonee a soddisfare il fabbisogno.

Requisiti soggettivi vs. requisiti dell'offerta: una distinzione essenziale per la corretta applicazione del Codice

Un passaggio fondamentale della motivazione del TAR consiste nella netta distinzione tra: i requisiti di partecipazione, relativi all'idoneità soggettiva dell'operatore economico (artt. 94 e 95 d.lgs. 36/2023), e le caratteristiche tecniche dell'offerta, che riguardano la sua capacità di soddisfare le specifiche esigenze del contratto.

Solo ai primi si applica il principio di tassatività e il relativo soccorso istruttorio, mentre l'offerta tecnica – se incompleta o qualitativamente inadeguata – non è emendabile, poiché incide sull'essenza stessa della proposta contrattuale.

Questa distinzione, pur già tracciata dalla giurisprudenza (v. Cons. Stato, III, n. 6502/2021), viene qui ribadita con chiarezza didattica, rafforzando l'esigenza di una corretta strutturazione delle clausole di gara e di una rigorosa interpretazione da parte degli operatori economici.

Soccorso istruttorio e offerta tecnica: un confine invalicabile

Il TAR esclude la possibilità di attivare il soccorso istruttorio per integrare o correggere l'offerta tecnica, richiamando l'art. 101 del Codice, oltre che le previsioni del disciplinare (art. 14), che vietano esplicitamente modifiche postume.

La ratio è duplice:

- garantire il rispetto del principio di parità di trattamento tra concorrenti, impedendo che qualcuno possa rimediare a posteriori a una carenza sostanziale;
- preservare la funzione stessa dell'offerta tecnica quale momento espressivo della capacità progettuale dell'operatore.

Questa impostazione riflette l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 5/2021), secondo cui il soccorso istruttorio non può trasformarsi in una seconda chance per riformulare l'offerta, compromettendo la trasparenza e la correttezza della selezione.

Violazione della segretezza delle offerte: l'importanza della prova minima

Quanto alla dedotta commistione tra offerta amministrativa e tecnica, il TAR dichiara inammissibile la censura per carenza del minimo probatorio, ai sensi dell'art. 64 c.p.a. La gestione telematica e sicura delle offerte (ex art. 22 del disciplinare) è ritenuta idonea a garantire il rispetto della separazione documentale. L'assenza di elementi fattuali precisi impedisce qualsiasi valutazione di merito, riaffermando l'esigenza di un atteggiamento processuale responsabile da parte del ricorrente.

Esecuzione anticipata in caso d'urgenza: interpretazione funzionale dell'art. 17, comma 9

Il giudice amministrativo conferma la legittimità della determinazione dirigenziale con cui è stata avviata l'esecuzione anticipata dell'appalto. La motivazione – basata sulla scadenza del precedente contratto e sulla necessità di garantire la continuità nella manutenzione di apparecchiature biomedicali – è ritenuta coerente con le previsioni del Codice. Il comma 9 dell'art. 17 prevede la possibilità di anticipare l'esecuzione “per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica”, tra gli altri. Il TAR evidenzia come l'Amministrazione abbia esposto in modo puntuale le ragioni dell'urgenza, rendendo superflua la valutazione di soluzioni alternative, come la proroga tecnica, la cui opportunità non è sindacabile salvo macroscopica irrazionalità.

La decisione ribadisce che:

- l'urgenza deve essere imprevedibile e non imputabile alla stazione appaltante;
- la valutazione della legittimità va compiuta ex post, sulla base della motivazione concreta contenuta nel provvedimento.

Spese di lite e criteri applicati

In linea con il principio di soccombenza, le spese sono state ripartite proporzionalmente tra le due parti resistenti, In.Va. e Althea Italia, a dimostrazione dell'equilibrio applicativo del TAR anche sotto il profilo processuale.

Considerazioni conclusive: un modello di giurisprudenza sostanzialista e orientata al risultato

La sentenza del TAR Valle d'Aosta n. 15/2025 si impone per la coerenza sistematica e l'aderenza ai principi del nuovo Codice. Essa offre:

- una lettura ragionata e finalistica del principio di tassatività,
- un'esatta delimitazione dei poteri della stazione appaltante nella fase valutativa,
- una rigorosa applicazione delle regole sul soccorso istruttorio,
- una ponderata verifica della legittimità dell'esecuzione anticipata in caso d'urgenza.

È, in sintesi, un esempio di giustizia amministrativa che coniuga rigore formale e attenzione agli interessi pubblici sostanziali, valorizzando l'efficienza dell'azione amministrativa senza tradire le garanzie di legalità, trasparenza e non discriminazione. Una lezione metodologica per interpreti e operatori del diritto pubblico.

23 giugno 2025, per www.italiaius.it

Publicato il 19/05/2025

N. 00015/2025 REG.PROV.COLL.

N. 00018/2025 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex articolo 60 del codice del processo amministrativo;

sul ricorso numero di registro generale 18 del 2025, integrato da motivi aggiunti

proposto da

Consorzio Mediterraneo in sigla Co.Med., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG B59D95D4F6, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Nilo e Marco Nilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Usl Valle d'Aosta, non costituita in giudizio;

In.Va. s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Russo e Francesco Dal Piaz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Althea Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia;

per l'annullamento e/o la riforma,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo,

“della comunicazione prot 001753 del 17 03 2025 a firma del Responsabile della fase di affidamento dott.ssa Barbara Polin con la quale, relativamente al lotto 1 Cig B59D95D4F6 , è stata comunicata la esclusione relativamente al lotto 1, ed dei relativi verbali di gara non conosciuti”;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da. il 9 aprile 2025,

“per conseguire l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia ovvero pronuncia di idonee misure cautelari, dei seguenti atti e provvedimenti:

- 1) della comunicazione protocollo 0034397 del 07 04 2025 con la quale è stata trasmessa la Determina n 334 /2025;
- 2) del D.D. n. 334 del 04 04 2025 notificata alla ricorrente, in data 0 7 04 2025 con il quale di Dirigente, Ing Cavalieri Paolo, disponeva l’affidamento ai sensi dello articolo 21 del dlgs 3&/2023 con esecuzione di urgenza ai sensi dello articolo 17 comma 9 del dlgs 36/2023 così come modificato ed integrato dal dlgs 209/2024 , a seguito di procedura aperta espletata da IN VA spa in qualità di centrale unica di committenza regionale della fornitura annuale dei servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature biomediche in uso presso i presidi sanitari della Azienda USL della regione Valle d’Aosta a partire dal 07 aprile 2025 e sino al 06 aprile 2026 , per il lotto 1 all’operatore economico Althea Italia spa (Mandataria del Costituendo RTI con 3b srl) , per il lotto 2 allo operatore Economico GE Medical Systems Italia spa , per il lotto 3 allo operatore economico Carestream Health Italia srl);
- 3) Nonché dei verbali di gara tutti, ancorché non conosciuti;
- 4) ove occorra di ogni atto presupposto e successivo ancorché non conosciuto, ivi compresa comunicazione IN VA di convocazione ed esito della procedura di gara;

5) nonché dell'avvio della esecuzione dello affidamento in urgenza a partire dal giorno 07 04 2025 ai sensi dello articolo 17 comma 9 del dlgs 36 del 2023, così come modificato ed integrato del dlgs 209 del 2024 per evitare situazioni di pericolo per persone, per l'igiene e la salute pubblica e considerato che la mancata esecuzione immediata dei servizi oggetto del presente provvedimento determinerebbe un grave danno allo interesse pubblico e una potenziale interruzione di pubblico servizio;

e

del contratto relativo nelle more o eventualmente sottoscritto”;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di In.Va. s.p.a. e di Althea Italia s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 il presidente Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;

Sentite le stesse ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

A.1. Il Consorzio stabile COMED ha partecipato alla procedura di gara, suddivisa in tre lotti, gestita dalla centrale unica di committenza regionale, INVA s.p.a., per assegnare i servizi integrati per la gestione delle apparecchiature biomedicali dell'Azienda sanitaria locale della Valle d'Aosta.

In particolare, il primo lotto è individuato dall'articolo 4 del capitolato tecnico come “installato base, elettromedicali, esclusa alta tecnologia e letti elettrici di degenza “CIG B59D95D4F6 Importo a base di gara IVA esclusa Euro 830.000,00”.

A.2. Il concorrente contesta l'esclusione dal lotto 1, di cui alla comunicazione 17 marzo 2025, prot. 001753, così motivata: "dall'esame dell'offerta tecnica è emerso che: - il personale amministrativo non ha i requisiti minimi previsti all'art. 7.5 del Capitolato Tecnico; - i tre dei tecnici che verranno impiegati nel servizio non sono in possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 7.5 del Capitolato tecnico. Di conseguenza il numero dei tecnici risulta inferiore al numero minimo - n. 5 tecnici Senior - previsto dall'art. 7.1 del Capitolato Tecnico".

In sintesi, deduce i seguenti motivi, così rubricati:

- 1) "Violazione di Legge- Errata applicazione legge di gara con riferimento agli articoli citati 7.1 e 7. 5 del Capitolato Tecnico";
- 2); "Errata valutazione dei curriculum- Violazione di legge di gara";
- 3) "Violazione del procedimento di gara al fine di garantire la segretezza delle offerte".

A.3. Alla camera di consiglio del 10 aprile 2025 la trattazione dell'istanza cautelare è stata rinviata al 15 maggio 2025, stante l'intervenuta proposizione di motivi aggiunti muniti anch'essi della richiesta di misure interinali.

Costituitisi In.Va. s.p.a. e il raggruppamento Althea, aggiudicatario del lotto 1, la causa è stata riservata per la decisione con sentenza in forma semplificata, sussistendone le condizioni di legge.

B.1. Con la censura *sub* 1 dedotta con l'atto introduttivo del giudizio, il Consorzio denuncia la violazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36: la norma cristallizza il principio di tassatività delle cause di esclusione, in attuazione dei criteri di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e n), della legge 21 giugno 2022, n. 78, a cui si accompagna il principio di eterointegrazione dei bandi e delle lettere di invito per il quale il concorrente deve comunque possedere i requisiti previsti dalle norme imperative. Inoltre il ricorrente contesta gli articoli 7.1 e 7.5 del capitolato tecnico (che individuano il numero, le caratteristiche professionali, l'esperienza e la specializzazione del personale da impiegare nel servizio) e "ogni altra norma di gara se interpretati come afferenti ad un requisito di partecipazione,

nemmeno soccorribile, richiesto a pena di esclusione” (pagina 11 del ricorso, ultimo periodo).

Aggiunge il ricorrente: “La normativa di gara è chiara, la presenza dei requisiti e caratteristiche curriculari del personale [...] è una condizione che rileva nella fase esecutiva del contratto, che può determinare la risoluzione di esso” (v. pagina 11).

B.1.a. Occorre brevemente premettere alcuni dati relativi alla gara.

Con la deliberazione del Direttore generale 10 febbraio 2025, n. 52, l’Azienda USL della Valle d’Aosta ha approvato l’indizione della gara di appalto ad evidenza pubblica, tramite procedura aperta, suddivisa in tre lotti, attraverso piattaforme telematiche di negoziazione con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento della fornitura annuale dei servizi integrati per la gestione e per la manutenzione delle apparecchiature biomediche in uso presso i suoi presidi sanitari, stabilendo di ricorrere alla Centrale unica di committenza regionale per la relativa procedura selettiva.

Nel disciplinare di gara, nella parte dedicata all’offerta tecnica (articolo 16), veniva previsto, tra l’altro:

“L’operatore economico inserisce per ogni singolo lotto la documentazione relativa all’offerta tecnica nella Piattaforma PlaCe-VdA secondo le modalità indicate nei manuali per l’utilizzo della piattaforma disponibili sul sito <https://cuc.invallee.it>, a pena di inammissibilità dell’offerta. L’offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente articolo 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

[...] Per tutti i lotti, Allegato 5 – Dichiarazione requisiti minimi indicati negli articoli del Capitolato tecnico e d’Oneri (mediante la compilazione del modello messo a disposizione).

[...] Per tutti i lotti, i CV del personale tecnico/amministrativo che verrà impiegato nel servizio da cui sia possibile verificare e valutare i requisiti indicati nell’art. 7.5 del Capitolato tecnico e d’Oneri, specificatamente ai titoli, esperienza e formazione professionale, certificazioni ad operare sulle apparecchiature oggetto dell’appalto (ID 5).

[...] L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza".

Veniva altresì chiarito, al penultimo periodo dello stesso articolo 16, che "La commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da non consentire la valutazione di quanto offerto da parte della commissione giudicatrice, comporta l'esclusione dalla gara".

L'articolo 7.5 (Requisiti del personale impiegato nel servizio) del capitolato tecnico e d'oneri si apriva con la precisazione che "L'Impresa appaltatrice per l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto dovrà garantire la messa a disposizione di personale tecnico qualificato in quantità adeguata al corretto rispetto delle prescrizioni contrattuali e tale da rispettare tutte le prescrizioni tecniche previste all'interno del presente Capitolato e dell'offerta presentata dall'Impresa appaltatrice". La quantità minima, ritenuta indispensabile per il buon funzionamento del servizio era calcolata, per quel che in questa sede interessa, in cinque tecnici *senior*, nonché in un'unità amministrativa. Nell'articolo 7.5, di tale personale venivano di seguito specificati i titoli di studio ed esperienziali richiesti.

Infine, del soccorso istruttorio si occupava l'articolo 14 del disciplinare, per il quale "Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica".

Sulla scorta della *lex specialis*, il seggio di gara ha quindi proceduto alla valutazione dell'offerta tecnica, come delineata dall'articolo 22 del disciplinare, per il quale, al termine di tale operazione, "La commissione giudicatrice rende visibile ai

concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20: a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche; b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Al termine delle operazioni di cui sopra PlaCe-Vda" [ovvero la piattaforma informatica] "consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche".

B.1.b. Rispetto alla prospettazione della parte istante, occorre formulare alcune osservazioni.

In primo luogo, il principio di tassatività delle cause di esclusione non è assoluto, visto che, come chiarisce il comma 2 dello stesso articolo 10 del decreto legislativo n. 36 del 2023, a certe condizioni, "le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto".

In secondo luogo, in radice, è dubbio che la contestata "esclusione" dal lotto 1 sia riconducibile alla fattispecie considerata dall'invocato articolo 10 del codice dei contratti pubblici.

In linea di massima, il principio di tassatività delle cause di esclusione riguarda essenzialmente i requisiti soggettivi degli operatori economici concorrenti (la cui carenza è sanzionata nelle espressamente menzionate ipotesi di cui agli articoli 94 e 95), in quanto la sua finalità è quella di limitare gli effetti espulsivi connessi all'omissione di adempimenti meramente dichiarativi e alla violazione di regole formali non rispondenti a un reale interesse dell'amministrazione procedente oltre a quella di evitare l'introduzione di clausole discriminatorie.

La non ammissione alla fase successiva (della valutazione dell'offerta economica) invece rappresenta l'esito del giudizio sull'offerta tecnica da parte della commissione che ha reputato la stessa carente (non solo nella documentazione richiesta ma anche e soprattutto) in uno dei suoi elementi essenziali, qual è la disponibilità di un addetto amministrativo e di cinque tecnici esperti.

In particolare, i requisiti professionali del personale da impiegare nel servizio, richiesti dall'articolo 7.5 del capitolato tecnico, erano "da verificare e valutare"

nell'ambito dell'offerta tecnica, che doveva comprendere, “a pena di inammissibilità dell'offerta”, i relativi *curricula*, come impone l'articolo 16 del disciplinare di gara.

In definitiva, l'offerta tecnica è stata ritenuta inadeguata, perché la documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti era sostanzialmente carente, “tale da non consentire la valutazione di quanto offerto da parte della commissione giudicatrice”. In base all'articolo 16 (penultimo periodo) del disciplinare, che attua il principio del risultato, contribuendo ad assicurare la massima tempestività nell'affidamento del contratto, questa situazione “comporta l'esclusione dalla gara”, mentre la procedura prosegue per i “soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche” (articolo 22 del disciplinare).

La corretta qualificazione della fattispecie, alla luce delle precedenti osservazioni, conduce pertanto al rigetto della contestazione attoria.

B.1.b. Rimane peraltro estraneo alla *res controversa* il riferimento all'articolo 7.5 (ultimo paragrafo) del capitolato tecnico che impone l'utilizzazione di personale tecnico qualificato, “pena la risoluzione del contratto”. Il deducente ne trae l'argomento che “La normativa di gara è chiara, la presenza dei requisiti e caratteristiche curriculari del personale [...] è una condizione che rileva nella fase esecutiva del contratto, che può determinare la risoluzione di esso” (v. pagina 11 del ricorso). L'argomento è ribadito poi a proposito del secondo motivo: “le regole di gara rinviano alla fase esecutiva il controllo e la verifica dei predetti curriculum” (pagine 12 e 13 dell'atto introduttivo del giudizio).

Il ragionamento è smentito dalla stessa lettera della *lex specialis*: da un lato, le regole di gara sopra richiamate collocano la verifica dei titoli del personale entro la fase della valutazione dell'offerta tecnica; dall'altro, l'invocato ultimo paragrafo dell'articolo 7.5 riguarda esclusivamente l'ipotesi di sostituzione di unità lavorative nel corso dell'esecuzione del servizio. Il che spiega perché venga menzionata, come conseguenza dell'eventuale adibizione di personale non qualificato, la risoluzione del contratto.

B.2. Per quanto riguarda la seconda censura, il Consorzio interessato deduce quanto segue:

“I 5 CV senior 2 sono anche tutti laureati (requisito minimo perito industriale), quindi, in linea con le indicazioni di gara. Nel cv del ing. Scorrano (CV Tecnico 4), per mera dimenticanza non è stato riportato il tipo di diploma e data termine laurea. Trattasi di circostanza che, al limite, avrebbe dovuto determinare il soccorso istruttorio (sul punto tra tutte Consiglio di Stato sentenza n 26 del 03 01 2025) Stesso discorso vale per la figura della amministrativa, che, laddove non fosse ritenuta idonea come profilo, in fase esecutiva del servizio, l'operatore economico avrebbe potuto sostituirla, poiché, si ripete, le regole di gara rinviano alla fase esecutiva il controllo e la verifica dei predetti curriculum” (pagine 12 e 13 dell'atto introduttivo del giudizio).

B.2.a. Fermo restando quanto già affermato al precedente punto B.1.b., occorre aggiungere che, anche ove la censura fosse fondata, non apporterebbe alcun'utilità al Consorzio. Infatti, esso non ha superato la verifica dell'offerta tecnica perché “- il personale amministrativo non ha i requisiti minimi previsti all'art. 7.5 del Capitolato Tecnico; - i tre dei tecnici che verranno impiegati nel servizio non sono in possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 7.5 del Capitolato tecnico. Di conseguenza il numero dei tecnici risulta inferiore al numero minimo - n. 5 tecnici Senior - previsto dall'art. 7.1 del Capitolato Tecnico”.

A fronte di ciò, il ricorrente si limita a fornire elementi parziali che peraltro non si riferiscono mai alla pregressa esperienza degli addetti, invece ritenuta inadeguata. In più, tali spiegazioni, più che confutare, confermano la carenza della documentazione come presentata e, a monte, dei requisiti del personale proposto, come in dettaglio illustrato da In.Va. nella memoria del 13 maggio 2025 (pagine 9-10).

B.3. Infine, il ricorrente si duole della violazione delle regole procedurali destinate a garantire la segretezza delle offerte. Ciò perché “apparirebbe che la CUC” [centrale unica di committenza] “abbia avuto contezza ed esaminato le offerte tecniche, tanto da verificare e ritenere (errando) che la offerta della ricorrente dovesse essere esclusa”, sicché “la CUC ha, di fatto, reso visibile l'offerta tecnica contestualmente a quella amministrativa, ed essendo i relativi files liberamente accessibili, si è violato il fondamentale principio di separazione tra l'offerta

amministrativa e offerta tecnica. per evitare ogni possibile influenza sull'apprezzamento della proposta tecnica" (pagina 13).

B.3. Il motivo, in sé assertivo, generico e privo di un principio di prova, non trova riscontro negli atti di gara; anzi, a smentita dell'assunto, l'articolo 22 del disciplinare è chiaro nel disporre che, al termine della valutazione dell'offerta tecnica, "La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20: a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche; b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti", mentre l'articolo 20 assicura che "La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza".

Negli scritti difensivi del Consorzio non si accenna ad alcuna violazione della *lex specialis* in ordine ai profili sopra individuati.

Il ricorso dunque è da respingere.

C. Devono essere esaminati gli ulteriori motivi di doglianza depositati il 9 aprile 2025 con cui si domanda l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 334 del 4 aprile 2025 che ha l'affidamento del lotto 1 al costituendo raggruppamento di imprese capeggiato dalla Althea Italia s.p.a.

Il Consorzio deduce

1) "Violazione ovvero errata e falsa applicazione dell'art. 101,102 e 108 del Codice Appalti, dell'art.3 della Legge n.241/1990 e dell'art.97 Cost. Eccesso di potere per sviamento. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti, omessa e/o carente istruttoria. Arbitrarietà. irragionevolezza. Invalidità e/o illegittimità derivata" (motivo che espressamente rappresenta la riproposizione delle censure presenti nell'atto introduttivo del giudizio);

2) "Illegittimità del provvedimento di consegna anticipata del servizio. Violazione ovvero errata e falsa applicazione dell'art.17 comma 8 e 9 del D.Lgs. n.36/2023. Eccesso di potere: Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto -- Irragionevolezza e illogicità - Contraddittorietà - Carenza di adeguata istruttoria - Motivazione insufficiente - Ingiustizia manifesta".

C.1. I rilievi *sub* 1 risultano infondati per le medesime ragioni già sopra indicate.

C.2. Il Consorzio contesta poi la disposta esecuzione anticipata del servizio in attesa della sottoscrizione del contratto.

In particolare mette in dubbio che il provvedimento fornisca “una adeguata e puntuale motivazione delle ragioni d’urgenza a fondamento dell’esecuzione in via anticipata del servizio” (pagina 5), facendo leva sull’articolo 17, comma 9, del codice dei contratti pubblici (“L’esecuzione d’urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l’igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell’Unione europea”).

Non è necessario approfondire il significato della norma evocata, in combinato con l’articolo 50, comma 6, del codice. È invero sufficiente constatare che, nella determinazione dirigenziale impugnata, le ragioni dell’inizio anticipato dell’esecuzione del contratto sono chiaramente esposte: infatti, da un lato, nella premessa (alla lettera f) si dà atto della scadenza in data 6 aprile 2025 dei contratti con il Consorzio Mediterraneo; dall’altro, nella giustificazione (lettera w), viene “ravvisata pertanto la necessità, per le ragioni succitate, di avviare l’esecuzione dell’affidamento in urgenza, a partire da giorno 07 aprile 2025, ai sensi dell’articolo 17 comma 9 del D.lgs 36/2023, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 209/2024, per evitare situazioni di pericolo per persone, per l’igiene e la salute pubblica e considerato che la mancata esecuzione immediata dei servizi oggetto del presente provvedimento determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico e una potenziale interruzione di pubblico servizio”.

La motivazione si presenta coerente, chiara e inequivoca, soprattutto tenendo conto della delicatezza del servizio prestato, di gestione e di manutenzione delle apparecchiature biomediche in uso presso i presidi sanitari, che non tollera soluzioni di continuità.

In concreto, il ricorrente obietta che tale interruzione non fosse prospettabile perché “il servizio non risultava affatto “scoperto” bensì gestito dall’aggiudicatario uscente in ragione di legittima prorogatio” (pagina 6). In definitiva, il Consorzio pare alludere ad una possibile misura alternativa di proroga tecnica (invece dell’esecuzione in via di urgenza del nuovo contratto) rispetto alla quale, però, non può avanzare alcuna pretesa, visto che tale opzione sarebbe al limite dettata da motivi di opportunità ai quali non si estende lo scrutinio del giudice amministrativo. Peraltro l’opzione auspicata comunque viene esclusa espressamente per le ragioni esplicitate al punto v) del provvedimento gravato, ragioni non specificatamente contestate dal Consorzio.

A ciò consegue il rigetto dei motivi aggiunti.

D. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Valle d'Aosta, definitivamente pronunciando sul ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il Consorzio Mediterraneo al pagamento delle spese processuali in favore delle controparti, rispettivamente nella misura di euro 4.000,00 in favore di In.Va. s.p.a. e di euro 3.000,00 in favore di Althea Italia s.p.a., con accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppina Adamo, Presidente, Estensore

Oscar Marongiu, Consigliere

Lorenzo Maria Lico, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Giuseppina Adamo